

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022
114/2022/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RIDETERMINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER GLI ANNI 2011-2016 DELLA SOCIETÀ ITALGAS RETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1197^a riunione del 22 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificato e integrato;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS, e come prorogata, sino al 31 dicembre 2013, con deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS e s.m.i., nonché, per il periodo 2017-2019, le modifiche e integrazioni approvate con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS e s.m.i. (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS come modificata con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 568/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2021, 413/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 413/2021/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità (di seguito: DIEU) 18 aprile 2016, n. 9/2016 (di seguito: determinazione DIEU 9/2016);
- la determinazione del Direttore della DIEU 29 giugno 2018, n. 7/2018 (di seguito: determinazione DIEU 7/2018);
- le istanze TEL e CON presentate dall’impresa Italgas Reti S.p.A. per gli anni 2011-2013 ai sensi della determinazione DIEU 9/2016;

- la comunicazione alla società Italgas Reti S.p.A. (prot. P/25372 del 27 luglio 2017) contenente risultanze istruttorie in relazione all'istanza di riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: istanza TEL e CON) sostenuti da Italgas Reti S.p.A., presupposto per la delibera 389/2017/R/gas, poi superata a seguito di nuove istanze presentate e sostitutive delle precedenti;
- le istanze TEL e CON presentate da Italgas Reti S.p.A. per gli anni 2011-2016 ai sensi della determinazione DIEU 7/2018, a rettifica delle precedenti già inviate ai sensi della determinazione DIEU 9/2016;
- la comunicazione delle risultanze istruttorie all'istanza TEL e CON presentata da Italgas Reti per gli anni 2011-2016 (prot. Autorità P/17019 del 26 giugno 2019), alla luce delle nuove istanze TEL e CON di Italgas Reti S.p.A. per gli anni 2011-2016 e contenente, fra l'altro, richiesta di eventuale dichiarazione integrativa da parte della società in merito alla presenza di costi per la gestione delle SIM per i medesimi anni;
- la comunicazione da parte di Italgas Reti S.p.A. (prot. Italgas REISAR 49/2019, prot. Autorità A/19948 del 26 luglio 2019) contenente dichiarazioni in relazione ai costi della medesima società relativi alla gestione delle SIM per gli anni 2011-2016;
- la comunicazione a Italgas Reti S.p.A. (prot. Autorità P/24563 del 27 settembre 2019) contenente nuove comunicazioni risultanze istruttorie, alla luce delle dichiarazioni integrative fornite dalla medesima impresa per gli anni 2011-2016 in relazione ai costi per la gestione delle SIM per i medesimi anni;
- la comunicazione di Italgas Reti S.p.A., protocollo REISAR n. 69/2020 del 28 dicembre 2020 (prot. Autorità A/0044065 del 29 dicembre 2020), di richiesta di riconoscimento a consuntivo di costi relativi alla gestione e manutenzione dei gruppi di misura del gas naturale relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 (di seguito: comunicazione del 28 dicembre 2020);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie all'istanza TEL e CON per l'anno 2019 presentata da Italgas Reti S.p.A. (prot. Autorità P/14749 del 30 marzo 2021, di seguito: comunicazione di risultanze istruttorie per l'anno 2019);
- la comunicazione di Italgas S.p.A., prot. REISAR n. 12/2021 dell'1 aprile 2021 (prot. Autorità A/15369 dell'1 aprile 2021) recante richiesta di Audizione finale davanti al Collegio e la relativa documentazione portata dalla società a supporto (comunicazione di Italgas S.p.A., prot. REISAR 14/2021 del 15 aprile 2021, prot. Autorità A/0017139 del 15 aprile 2021, di seguito: documentazione del 15 aprile 2021), nonché il verbale della audizione finale (prot. Autorità P/21994 del 20 maggio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:

- la componente $t(rac)_t^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
- la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
- la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- per gli anni 2014-2016, la quota dei costi che a livello medio risulta inclusa nella componente $t(rac)$ è pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa (utilizzati ai fini perequativi);
- l'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione; con la deliberazione 651/2014/R/GAS, l'Autorità ha esteso una tale previsione anche in relazione ai costi sostenuti dall'anno 2011;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)";
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, nettati degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, consolidando i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all'ammissibilità dei costi non capitalizzati, in coerenza con i generali principi sottesi alla regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli anni 2011-2016, in completa coerenza e continuità con i criteri di ammissibilità evidenziati e applicati per gli anni 2017-2019, con la

deliberazione 537/2019/R/GAS l’Autorità ha riconosciuto, nell’ambito del perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2014-2019, escludendo in particolare i costi già riconosciuti con le componenti $t(ins)$ e $t(rac)$, nonché i costi operativi connessi all’estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura;

- con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura del gas, imputati nelle voci della raccolta dati 2011-2016 “A6. Gruppi di misura gas > G6” e “A7. Gruppi di misura gas ≤ G6”:
 - in linea generale tali costi sono relativi alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria dei gruppi di misura, che trovano già copertura nella componente $t(ins)$ e che non sono stati considerati ammissibili, esulando dal perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori;
 - tuttavia, come è stato chiarito alle imprese che avevano presentato istanza, compresa Italgas Reti S.p.A. (prot. Autorità P/17019 del 26 giugno 2019), nelle voci in esame avrebbero potuto essere inclusi anche costi del personale incaricato della gestione delle SIM (non capitalizzati); posto quanto sopra, si è chiesto, attraverso una specifica tabella per gli anni 2011-2016, di chiarire espressamente tale evenienza, precisando l’importo della voce denominata: “Costi non capitalizzati delle voci A6 e A7 “Gruppi di misura gas”: solo quota costi gestione SIM ammissibili per cui si chiede il riconoscimento”;
 - con comunicazione prot. Italgas REISAR 49/2019, prot. Autorità A/19948 del 26 luglio 2019, la società Italgas Reti S.p.A., sotto la propria responsabilità, ha dichiarato “costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS” per un ammontare nel periodo 2011-2016 pari a 10.132.715 euro e che sono stati pertanto ritenuti ammissibili e riconosciuti con la deliberazione 537/2019/R/GAS.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nell’ambito delle raccolte TEL e CON relative agli anni successivi al 2016, l’impresa Italgas Reti S.p.A. ha fornito ulteriori informazioni anche in relazione ai costi presentati dalla medesima società in occasione delle raccolte TEL e CON per gli anni 2011-2016;
- in particolare, con comunicazione del 28 dicembre 2020, Italgas Reti S.p.A. ha, tra l’altro, richiesto, separatamente dalle specifiche raccolte dati e in aggiunta ai costi presentati nell’istanza TEL e CON per l’anno 2019, il riconoscimento di costi addizionali per il medesimo anno, affermando anche che tali costi le sarebbero stati riconosciuti anche negli anni 2011-2016;

- con la comunicazione di risultanze istruttorie relative all'anno 2019, il responsabile del procedimento ha prefigurato l'impossibilità di riconoscere i richiamati costi aggiuntivi, esulando appunto dal perimetro di ammissibilità della raccolta TEL e CON, come sopra richiamata;
- con riferimento al periodo precedente (2011-2016), il medesimo responsabile del procedimento ha altresì chiarito che l'impostazione seguita era nota alla società che ha, infatti, per quel periodo, sotto sua responsabilità, indicato i costi ammissibili in quanto "*costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS*";
- con la richiamata comunicazione del 28 dicembre 2020, la società chiedeva il riconoscimento degli ulteriori costi anche per gli anni 2017 e 2018, senza tenere conto però che, con riferimento a quegli anni, il 23 dicembre 2020, l'Autorità aveva già pubblicato la deliberazione 568/2020/R/GAS; con la suddetta comunicazione di risultanze istruttorie relative all'anno 2019, pertanto, il responsabile del procedimento ha anche chiarito che, per gli stessi motivi per non riconoscere gli ulteriori costi per il 2019, non sussistevano i presupposti per rivedere in autotutela la deliberazione 568/2020/R/GAS;
- successivamente alla comunicazione delle predette risultanze istruttorie, in data 20 maggio 2021, si è svolta di fronte al Collegio dell'Autorità, l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/91, cui ha partecipato, in nome e per conto di Italgas Reti S.p.A., la sua controllante, la società Italgas S.p.A.;
- come confermato da Italgas S.p.A. in sede di audizione finale e specificato dalla stessa nella documentazione del 15 aprile 2021 (contenente dettagli dei costi di manutenzione dei gruppi di misura e contratti con i fornitori di servizi), i costi aggiuntivi richiesti con la comunicazione del 28 dicembre 2020 riguardano attività di gestione, esercizio o manutenzione dei gruppi di misura (in particolare del convertitore di volume) diverse dai costi di gestione delle SIM dei gruppi di misura, esulando pertanto dal perimetro di ammissibilità dei costi (con la conseguenza che, come noto, l'Autorità ne ha escluso il riconoscimento con la deliberazione 413/2021/R/GAS);
- inoltre, nell'ambito della richiamata documentazione del 15 aprile 2021, Italgas ha prodotto anche nuove informazioni in relazione ai costi dichiarati da Italgas Reti S.p.A. per gli anni 2011-2016, dalle quali (esaminate unitamente a quelle in precedenza fornite dalla stessa società) effettivamente si evince che, tra i costi dichiarati nelle apposite tabelle messe a disposizione dagli Uffici dell'Autorità con riferimento a tale periodo temporale, la società aveva dichiarato costi fuori perimetro;
- infatti, nella documentazione del 15 aprile 2021, la società, nel fornire il dettaglio dei costi di cui si chiede il riconoscimento – i quali costi risultano, come detto, estranei al perimetro di ammissibilità – ammette espressamente e inequivocabilmente di aver utilizzato "*la medesima struttura di cui alla nostra precedente comunicazione del 26 luglio 2019*", ossia nella comunicazione dei costi dichiarati relativi al 2011-2016 e riconosciuti dall'Autorità;

- questi ultimi elementi informativi mostrano che il riconoscimento dei costi dichiarati da Italgas Reti S.p.A. come “*costo del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS*”, relativi agli anni 2011-2016, avvenuto con la deliberazione 537/2019/R/GAS, si basa su dichiarazioni inclusive di costi che, in realtà, come visto, sono estranee al perimetro dei costi ammissibili.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle nuove informazioni fornite dalla società Italgas Reti S.p.A. sia necessario avviare un procedimento per la rideterminazione degli importi riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS alla medesima società, a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016, con riferimento ai costi dichiarati come “*costi del personale incaricato della gestione delle SIM*”

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la rideterminazione degli importi riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS alla società Italgas Reti S.p.A., a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016, con particolare riferimento ai costi dichiarati come “*costi del personale incaricato della gestione delle SIM*”;
2. di attribuire al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità la responsabilità del procedimento di cui al punto 1;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 ottobre 2022, salvo esigenze istruttorie che rendano necessaria una proroga di tale termine;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Italgas Reti S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

22 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini